



## Edili - artigiani

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.



dal	al	di lavoro	calcolata su	lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003	31/12/2006	1%	retribuzione utile calcolo TFR	1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2007	31/12/2014	1%	retribuzione utile calcolo TFR	1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2015	29/02/2020	1% <sup>3</sup>	retribuzione utile calcolo TFR	1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/03/2020	22/06/2020	1% <sup>3-4</sup>	retribuzione utile calcolo TFR	1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
23/06/2020	ad oggi	1% <sup>3-4</sup>	retribuzione utile calcolo TFR	1%	retribuzione utile calcolo TFR	0%; 18%; 100% <sup>1-2-5</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

<sup>3</sup> CCNL 16/10/2014. "Viene istituito a partire dall'1/1/2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8,00 (su base 100). Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi all'1/1/2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico. Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà."

<sup>4</sup> Dal 01/03/2020 il contributo contrattuale viene incrementato di euro 2,00 a parametro 100 (operaio comune).

<sup>5</sup> La percentuale di TFR maturando destinata a Prevedi per scelta esplicita o tacitamente può essere modificata in qualsiasi momento, sia in aumento che in diminuzione, secondo quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 e della Circolare Covip 5027 del 26/10/2017.

#### 87 - SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
10/05/2007	31/12/2014	1%	retribuzione utile calcolo TFR	1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2015	29/02/2020	1% <sup>3</sup>	retribuzione utile calcolo TFR	1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/03/2020	22/06/2020	1% <sup>3-4</sup>	retribuzione utile calcolo TFR	1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
23/06/2020	ad oggi	1% <sup>3-4</sup>	retribuzione utile calcolo TFR	1%	retribuzione utile calcolo TFR	0%; 18%; 100% <sup>1-2-5</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° aprile 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

<sup>3</sup> CCNL 16/10/2014. "Viene istituito a partire dall'1/1/2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8,00 (su base 100). Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi all'1/1/2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico. Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà."

<sup>4</sup> Dal 01/03/2020 il contributo contrattuale viene incrementato di euro 2,00 a parametro 100 (operaio comune).

<sup>5</sup> La percentuale di TFR maturando destinata a Prevedi per scelta esplicita o tacitamente può essere modificata in qualsiasi momento, sia in aumento che in diminuzione, secondo quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 e della Circolare Covip 5027 del 26/10/2017.

### Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

#### LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 <sup>1</sup>	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti	D.Lgs. 5 dicembre 2005,

\* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

### PREVEDI - FONDEMAIN - SOLIDARIETÀ VENETO

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

### LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività di ciascun Fondo possono aderire tutti i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di formazione lavoro e in contratto di apprendistato, che abbiano superato il periodo di prova, e i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi.

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE CCNL 15/06/2000

La retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del TFR è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo di paga base;
- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/82;
- indennità territoriale di settore;
- elemento economico territoriale;
- superminimi 'ad personam' di merito o collettivi;
- trattamento economico di cui all'art. 22;
- utile di cottimo e concottimo;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 24, lett. B), C), D) e F);
- indennità per lavori in alta montagna;
- indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 25, lett. B);
- percentuali per riposi annui di cui all'art. 7.

### VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).  
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo Statuto di PREVEDI contiene le seguenti indicazioni: "In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico delle aziende effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione o in caso di aspettativa non retribuita la contribuzione al fondo a carico dell'azienda è sospesa ma i lavoratori iscritti possono proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione."

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED AFFINI**

Indice:

26/06/2020 CCNL Verbale di accordo  
27/04/2018 CCNL Accordo contributo contrattuale a fondi regionali  
30/01/2018 CCNL Verbale di accordo  
16/10/2014 CCNL Verbale di accordo  
07/03/2007 CCNL Verbale di accordo  
17/03/2005 PREVEDI Accordo tra le parti istitutive  
24/11/2004 PREVEDI Accordo tra le parti istitutive  
01/10/2004 CCNL Testo definitivo  
10/09/2003 Accordo nazionale  
05/09/2003 PREVEDI Comunicazione alle Casse edili  
15/01/2003 CCNL Verbale di accordo  
19/05/2000 Accordo nazionale  
29/01/2000 CCNL Testo definitivo  
29/01/2002 CCNL Verbale di accordo  
14/04/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio  
27/10/1995 CCNL Accordo di rinnovo  
15/11/1991 CCNL Accordo di rinnovo

## **23/06/2020**

### **Verbale di accordo**

Il giorno 23/6/2020, tra ANCE, ANAEP-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è sottoscritto il presente verbale di accordo. Le sopra indicate Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato, tenuto conto delle prerogative offerte dalla legge n. 124 del 4/8/2017 e delle conseguenti indicazioni fornite dalla Covip con circolare prot. n. 5027 del 26/10/2017, concordano di determinare le seguenti percentuali alternative di destinazione del TFR maturando al Fondo Pensione Prevedi per tutti i lavoratori soggetti ai CCNL sopra indicati, a prescindere dalla data di prima occupazione e di prima iscrizione degli stessi alla previdenza obbligatoria : 0% - 18% - 100%

## **27/04/2018**

### **Verbale di accordo**

Il giorno 27/4/2018, tra l'ANCE, l'ANAEP-CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE-CASARTIGIANI, la CLAAI, l'ANIEM-ANIER-CONFIMI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si è stipulato il seguente accordo.

Le sopra indicate Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi, - considerate le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 171 e 172 della legge 205/2017 e le indicazioni al riguardo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ;

- nel rimarcare che il contributo contrattuale introdotto e disciplinato dai CCNL sopra indicati non rappresenta una contribuzione aggiuntiva a quelle previste dal D.Lgs. 252/2005, ma anzi, rappresenta la fonte contributiva primaria alla previdenza complementare nazionale del settore edile, alla quale il lavoratore può liberamente aggiungere ulteriori contributi secondo quanto previsto dalle fonti istitutive del Fondo Prevedi ;

concordano comunque di adeguare ed estendere il contenuto dell'Accordo già assunto in merito il 13/7/2016 nel modo seguente.

a) Per i lavoratori edili che non abbiano destinato a Prevedi contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale e che si iscrivano ad uno dei fondi territoriali Fopadiva, Laborfonds e Solidarietà Veneto destinando allo stesso fonti contributive aggiuntive al contributo contrattuale (contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e/o contributo sul TFR maturando), il Fondo Prevedi, in esito ad apposita

comunicazione del fondo territoriale interessato, bloccherà la ricezione del contributo contrattuale ove lo stesso sia proveniente dalle Casse Edili aventi competenza sul territorio dello stesso fondo territoriale .

b) Le Casse Edili continueranno a ricevere dalle aziende i flussi contributivi relativi al contributo contrattuale e continueranno a trasmettere i relativi flussi informativi al Fondo Prevedi secondo i protocolli attualmente in uso : il Fondo Prevedi, in base alle evidenze tempo per tempo registrate nel proprio database, respingerà il flusso informatico relativo alle contribuzioni contrattuali dei lavoratori interessati dalle disposizioni di cui alla precedente lettera a). La Cassa Edile di volta in volta interessata provvederà, quindi, a riversare il contributo in questione al fondo territoriale che ne risulterà destinatario .

c) Il Fondo Prevedi, inoltre, trasferirà al fondo pensione territoriale destinataria del contributo contrattuale ai sensi della precedente lettera b), la posizione maturata grazie all'accantonamento del solo contributo contrattuale .

d) Il rigetto del contributo contrattuale da parte del Fondo Prevedi, in applicazione di quanto sopra, continuerà fino a quando il lavoratore interessato non destinerà a Prevedi contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale o non cesserà il suo rapporto contributivo con il fondo territoriale. Il Fondo Prevedi rimarrà, invece, sempre ricettivo delle contribuzioni contrattuali, anche per i lavoratori iscritti ad uno dei tre fondi pensione territoriali sopra indicati, quando tali contribuzioni pervengano da Casse Edili esterne alla regione di competenza dello stesso fondo territoriale .

e) I Fondi Pensione Fopadiva, Laborfonds e Solidarietà Veneto e dovranno comunicare mensilmente al Fondo Prevedi la eventuale sopravvenuta cessazione, nel corso del mese di riferimento, del rapporto contributivo con i lavoratori interessati (ad esempio perché gli stessi destinino le contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale ad altra forma pensionistica complementare, anche senza trasferire la posizione a quest'ultima), affinché sia garantito il regolare accredito nel Fondo Prevedi delle contribuzioni contrattuali successive a tale cessazione .

## 30/01/2018

### Verbale di accordo

Il giorno 30/1/2018, tra l'ANCE, l'ANAEP Confartigianato, la CNA Costruzioni, la FIAE Casartigiani, la CLAAI, l'ANIEM-ANIER-CONFIMI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si è stipulato il seguente accordo .

Facendo seguito a quanto già previsto dalle Parti nazionali sopra indicate, firmatarie dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier con riferimento al contributo contrattuale a Prevedi dovuto per tutti i lavoratori soggetti ai medesimi Contratti .

Le Parti sopra indicate stabiliscono che

- come previsto dall'accordo 21/12/2017 ogni datore di lavoro consegna ai propri dipendenti, contestualmente all'assunzione e unitamente al relativo contratto, apposita informativa relativa al suddetto contributo contrattuale predisposta dal Fondo Prevedi ai sensi delle disposizioni vigenti .

A tal fine tale informativa viene fornita in versione elettronica dal Fondo Prevedi a tutte le Casse Edili le quali sono tenute a trasmetterla nel medesimo formato a tutte le aziende iscritte alle Casse medesime, affinché le stesse possano stamparla e consegnarla ai propri dipendenti al momento dell'assunzione;

- ogni Cassa Edile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, comunica i contatti di cellulare e le e-mail dei lavoratori e delle aziende associate al Fondo Prevedi affinché il Fondo possa utilizzarli per le proprie comunicazioni ufficiali (avviso di pubblicazione estratto conto, avviso di liquidazione, ecc.);

- le Casse Edili collaborino con Prevedi per la divulgazione, ai lavoratori che ne facciano richiesta, delle comunicazioni informative prodotte dal Fondo secondo le direttive della Covip e che il Fondo renderà a tal fine disponibili, su supporto elettronico, alle stesse Casse Edili .

Informativa relativa al contributo contrattuale nel Fondo Pensione Prevedi

Le comunichiamo che, in applicazione dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi, il Suo datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato "contributo contrattuale".

Il contributo contrattuale, versato nel Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori soggetti ai Contratti di lavoro sopra indicati, è a carico del solo datore di lavoro e determina l'"iscrizione contrattuale" al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore .

Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo di riferimento per tutti i lavoratori a cui si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati e ha lo scopo di integrarne la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore degli stessi .

Il contributo contrattuale ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento "Guida sul calcolo del contributo contrattuale" nella sezione "Documentazione - Normativa" del sito internet [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it).

Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al contributo contrattuale). Tenga conto che, per effetto dei Contratti di lavoro sopra indicati, se il lavoratore versa nel fondo pensione integrativo l'1% della propria retribuzione mensile (1,1% per il CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi), il datore di lavoro è tenuto ad aggiungere un contributo dello stesso importo. Se lo desidera, inoltre, il lavoratore può versare nel fondo pensione integrativo anche il proprio TFR maturando (anche tale versamento può essere, successivamente, sospeso), oppure può liberamente scegliere di tenerlo in azienda.

Il contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro e le ulteriori contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro eventualmente attivate dal lavoratore, sono fiscalmente deducibili dal reddito imponibile Irpef del lavoratore stesso nel limite di 5.164,57 euro annui: il modello di Certificazione Unica, rilasciato annualmente dal datore di lavoro in vista della dichiarazione annuale dei redditi, riporta, in appositi spazi, le contribuzioni versate alla previdenza complementare tramite il datore di lavoro evidenziando quelle dedotte fiscalmente dal reddito e quelle eventualmente non dedotte.

Sul sito internet [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it) troverà tutte le informazioni su Prevedi e anche il pulsante "Accedi al tuo Fondo Pensione" per accedere (previa registrazione nell'apposita area riservata) alla Sua posizione individuale e vedere i contributi versati a Suo favore; nella sezione "Chiedi la liquidazione a Prevedi" troverà, invece, le informazioni sulle prestazioni erogabili dal fondo pensione ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Per ogni altra informazione La invitiamo a consultare lo Statuto e la Nota informativa del Fondo Pensione Prevedi disponibili nel sito web [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it) o a contattarci ai recapiti sotto indicati (preferibilmente via e-mail).

## 16/10/2014

### Verbale di accordo

Il giorno 16/10/2014, tra ANAEP-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE-CASARTIGIANI, Dipartimento Edile CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è stipulato il presente verbale di accordo integrativo dell'accordo di rinnovo 24/1/2014.

Premesso

- che in data 24/1/2014 è stato sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del CCNL 23/7/2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini;

Tenuto conto

- del perdurare della crisi che sta colpendo il comparto delle costruzioni;

- della riduzione inflazionistica intervenuta;

- della opportunità, così come previsto dagli Accordi di settore, di omogenizzare le retribuzioni del settore edili così come previsto dagli accordi in essere;

Convengono

### 2. All'art. 92 del CCNL in vigore sono inseriti i seguenti commi:

Viene istituito a partire dall'1/1/2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8,00 (su base 100, riparametrato secondo la successiva tabella), da versare al Fondo Prevedi:

Livello	Parametro	Importo
7°	205	16,40
6°	180	14,40
5°	150	12,00
4°	139	11,12
3°	130	10,40
2°	115	9,20
1°	100	8,00

Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi all'1/1/2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

**16/12/2010**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 16/12/2010, tra ANAEP-CONFARTIGIANATO, CNA Costruzioni, FIAE-CASARTIGIANI, Dipartimento Edile CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è convenuto quanto segue per l'attuazione ed integrazione del CCNL 23/7/2008 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini.

Il presente accordo decorre dall'1/12/2010 e scade il 31/12/2012.

### **Art. 105 Modalità attuative**

Le Parti concordano che la Commissione di cui all'art. 105 del CCNL per le imprese Edili del comparto Artigianato e PMI, sarà istituita entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Oltre i compiti già indicati nel richiamato articolo contrattuale, la commissione dovrà inoltre effettuare un monitoraggio, anche utilizzando le banche dati della CNCE, sull'incidenza del numero di lavoratori rientranti nella tipologia "Lavori usuranti e pesanti", specificatamente nel comparto artigiano e piccole imprese che ha a riferimento il presente contratto.

I lavori della commissione dovranno terminare entro e non oltre il 30/6/2011 al fine di fornire elementi di valutazione alle Parti firmatarie anche con riferimento al contributo dello 0,10% previsto per il finanziamento del Fondo mutualistico per i lavori usuranti e pesanti.

Tale contributo, previsto al comma 3 dell'art. 105 del CCNL 23/7/2008, entrerà in vigore dall'1/1/2011.

Nelle more della predisposizione dello studio affidato alla commissione indicata nei commi precedenti nonché per le finalità condivise e previste al successivo "Protocollo sul Prevedi", il 50% del predetto contributo sarà versato al Prevedi, a favore dei lavoratori ivi iscritti.

La Parti pertanto stabiliscono che, a decorrere dall'1/1/2011 e fino al 30/9/2012, il predetto contributo dello 0,05% sarà versato quale contributo straordinario al "Fondo di previdenza complementare Prevedi".

Il contributo raccolto dalla Cassa Edile Artigiana o Edilcassa fino al mese di settembre 2011 sarà versato dalla stessa al fondo Prevedi nel mese di dicembre 2011 e quello raccolto dall'1/10/2011 al 30/9/2012, sarà versato entro il mese di dicembre 2012.

Le Parti stabiliscono altresì che, sempre a decorrere dall'1/1/2011, il rimanente 50% del contributo di cui al citato comma 3 dell'art. 105 del CCNL 23/7/2008, ovvero lo 0,05%, sarà versato dalle imprese nell'apposito "Fondo lavori usuranti e pesanti", con specifica distinzione della fonte contrattuale d'applicazione, da costituirsi presso ogni Cassa Edile Artigiana, Edilcassa nonché nelle Casse Edili di altra emanazione contrattuale aderente al sistema CNCE.

Al 30/9/2012 cessa definitivamente l'obbligo di versare il contributo straordinario al "Fondo di previdenza complementare Prevedi", e pertanto a decorrere dall'1/10/2012, viene ripristinato nella misura dello 0,10% il contributo per i lavori usuranti e pesanti. Le parti demandano al livello territoriale la definizione delle modalità operative per l'applicazione di quanto definito.

### **Protocollo sul Prevedi**

In relazione ai dati forniti dal fondo Prevedi da cui emerge una situazione di particolare gravità a causa :

- del non elevato numero di lavoratori iscritti rispetto ad una potenzialità del settore ;
  - dallo scenario prospettato dallo stesso Fondo in termini tendenziali di progressivo ulteriore decremento del numero degli iscritti nei prossimi anni tale da ipotizzare la discesa al di sotto della soglia minima di 20.000 posizioni associate (e contribuenti) sulla cui base la COVIP ha concesso l'autorizzazione all'avvio del Fondo Prevedi;
  - della situazione che desta forte preoccupazione anche in termini di sostenibilità amministrativa e gestionale del fondo stesso e nella consapevolezza che solo fondi contrattuali strutturati possono posizionarsi sul mercato in maniera efficace per garantire una valida prospettiva pensionistica ai lavoratori iscritti ;
- le Parti concordano sulla necessità di :

1) Favorire ed agevolare l'incremento del numero dei lavoratori aderenti nel settore e a tal fine adottare le seguenti misure:

a) Attivazione della esplicita delega di adesione volontaria per prelevare la quota contributiva del lavoratore che aderisce, direttamente dalle maggiorazioni accantonate a suo conto presso la Cassa Edile. La stessa provvedere a fornire al lavoratore la necessaria certificazione utile ai fini fiscali ;

b) Rendere praticabile l'adesione al fondo anche senza il versamento del TFR ;

- c) Sottoscrizione nazionale di un protocollo utile a garantire certezza e puntualità delle procedure delle Casse Edili sui versamenti a Prevedi;
- d) Incaricare le Casse edili, coordinate da CNCE, di promuovere azioni mirate ad incrementare le adesioni al fondo.
- 2) Avviare un percorso per unificare in un solo Fondo le adesioni dei lavoratori dipendenti della filiera delle costruzioni con uno studio di fattibilità tecnico/giuridico per l'ipotesi di fusione/integrazione/accorpamento del Fondo Prevedi con altri Fondi di previdenza complementare. A tal fine viene costituita una commissione paritetica con il compito di prospettare alle Parti sociali nazionali, possibili soluzioni entro 12 mesi dalla firma del presente accordo;
- 3) Mantenere costante il monitoraggio di tutti i dati provenienti dal fondo .

**07/03/2007**

**Verbale di accordo**

Il giorno 7/3/2007, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

- visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 20/5/2004;
- visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e P.I. 1/10/2004;
- visto l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini - PREVEDI;
- visto l'accordo nazionale 15/1/2003;

premesso che

- le aziende del settore edile svolgono un ruolo attivo ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 252/2005 e successive integrazioni e chiarimenti, con riferimento ai processi di adesione esplicita o implicita (ed. silenzio assenso) e di contribuzione al Fondo Prevedi e ad ogni altro adempimento correlato e /o conseguente.
- il citato ruolo delle aziende tiene conto dell' intermediazione delle Casse Edili nei processi produttivi caratteristici del Fondo Prevedi, come già prevista dagli accordi stipulati dalle parti sottoscritte .
- le Casse Edili dell'industria e dell'artigianato svolgono un ruolo attivo anche ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 252/2005 e successive integrazioni e chiarimenti, con riferimento ai processi di adesione esplicita o implicita (ed. silenzio assenso) e di contribuzione al Fondo Prevedi e ad ogni altro adempimento correlato e/o conseguente.

si conviene

- che le rimesse contributive dalle Casse Edili a Prevedi devono avvenire con cadenza mensile per tutti i lavoratori a qualsiasi titolo associati al Fondo Prevedi (ivi comprese le adesioni realizzate con il e c.d. silenzio assenso o con il conferimento esplicito del solo TFR ).
  - di delegare il Fondo Prevedi ad emanare, in collaborazione con la CNCE, le nuove circolari operative necessarie a disciplinare le attività e gli adempimenti delle Casse Edili funzionali all'attività del Fondo medesimo e ad adeguare conseguentemente gli standard tecnici attualmente in uso nei rapporti con le Casse medesime .
- Resta confermato quanto previsto nel citato accordo del 15/1/2003 con particolare riferimento al ruolo attivo delle Casse Edili nella divulgazione, presso le aziende e i lavoratori edili, del materiale informativo e promozionale che sarà appositamente inviato dal Fondo Pensione alle Casse medesime in formato elettronico .
- Le parti sottoscritte si danno atto che l'intermediazione delle Casse Edili nel processo di conferimento del T.F.R. è conforme alla normativa di legge in materia di previdenza complementare e ai conseguenti benefici di legge .

**17/03/2005**

**Verbale di accordo**

Il giorno 17/3/2005, tra l'ANCE; l'ANAEPA-CONFARTIGIANATO; l'ANSE-CNA; l'ASSOEDILI-CNA; la FIAE-CASARTIGIANI; la CLAAI; e la FENEAL-UIL; la FILCA-CISL; la FILLEA-CGIL; esaminata la documentazione fornita dal Fondo Prevedi;

si concorda:

che ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, l'impresa o la Cassa Edile responsabile del ritardo sono tenute a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne, un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dall'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse tempo per tempo vigente; detto ultimo importo viene direttamente destinato alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

Il presente accordo è inviato al Fondo Prevedi e alla CNCE per le deliberazioni e gli adempimenti di competenza.

## **24/11/2004**

### **Verbale di accordo**

Il giorno 24/11/2004, tra l'ANCE; l'ANEP-CONFARTIGIANATO; l'ANSE-CNA; l'ASSOEDILI-CNA; la FIAE-CASA; la CLAAI; e la FENEAL-UIL; la FILCA-CISL; la FILLEA-CGIL; considerato quanto previsto dal punto 3) dell'accordo nazionale 21/7/2004 con il quale è stata istituita una contribuzione straordinaria a carico delle Casse Edili per il finanziamento delle attività promozionali del Fondo Prevedi pari a 250.000 euro, impegnano ciascuna Cassa Edile a:

1. determinare il contributo applicando alla massa salari 2002-2003 la percentuale dello 0,0045%;
2. versare l'importo, così come determinato al punto 1), entro il 31/1/2005 sul conto corrente n. 000010102202 acceso presso la UNICREDIT BANCA intestato al Fondo Prevedi CIN: B; ABI: 02008; CAB: 03224;
3. inviare al Fondo Prevedi, entro il 31/1/2005, le evidenze contabili di bilancio da cui risulti l'ammontare della massa salari su cui è stato calcolato l'importo.

## **01/10/2004**

### **Art. 92 Previdenza integrativa**

Le parti rinviando a quanto previsto dagli accordi contrattuali in materia .

Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare resti fondata sul principio dell'adesione volontaria del lavoratore, concordano la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa Edile .

Il predetto contributo paritetico sarà versato alla Cassa Edile, per la gestione di un fondo autonomo, a decorrere dalla data dalla quale l'accordo attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza dei contributi di finanziamento della previdenza medesima .

### **ALLEGATO C - Sistema contrattuale - Accordo interconfederale 17/3/2004**

#### **F) PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO IMPRESE, Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato; CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa; CASARTIGIANI, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani; CLAAI, Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane e le Confederazioni sindacali CGIL , Confederazione Generale Italiana del Lavoro; CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; UIL, Unione Italiana del Lavoro, riconfermano l'esigenza di assicurare la previdenza complementare a tutti i lavoratori del settore artigiano , su tutto il territorio nazionale .

Per superare le difficoltà riscontrate nell'organizzazione delle attività promozionali del fondo pensione negoziale interconfederale - intercategoriale ARTIFOND, le scriventi Confederazioni (denominate di seguito Parti) si impegnano ad utilizzare, in modo più incisivo, il sistema della bilateralità del settore (EBNA e EE.BB.RR. dell'artigianato), sia nella fase di raccolta delle adesioni, sia per promuovere una maggiore informazione fra le imprese ed i lavoratori del settore sulla previdenza complementare. La bilateralità può consentire l'utilizzo di disponibilità e convenienze altrimenti destinate a rimanere inutilizzate, sia sfruttando le strutture e le risorse messe a disposizione dal sistema degli Enti Bilaterali (nazionale e regionali), sia promuovendo, sul piano regionale, interventi specifici di sostegno .

L'elevata diffusione delle imprese sul territorio e la frammentazione del dato rappresentativo del settore hanno, infatti, eroso nel tempo la spinta propulsiva delle parti istitutive per l'attuazione di Artifond.

Per ripristinare l'impegno delle parti sociali ed un patto di mutualità tra tutti i soggetti rappresentativi del settore è, però, necessario partire dalla modifica dell'intesa dell'8/9/1998 poiché, questa, decreta una scala di gerarchie tra i soggetti che ne rende difficile, obiettivamente, il processo di aggregazione e la certezza di riconoscimento.

Sulla base delle precedenti considerazioni le Confederazioni imprenditoriali nazionali dell'artigianato, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI e CLAAI e le Confederazioni sindacali nazionali CGIL, CISL e UIL stabiliscono di:

- abbassare il limite delle 10.000 unità, fissato nell'accordo nazionale istitutivo di Artifond, adeguandolo alla realtà del dato associativo raggiunto alla data della presente intesa, onde consentire l'avvio dell'operatività di ARTIFOND, attraverso l'indizione delle elezioni dell'assemblea dei delegati per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, da parte della COVIP;

- fermo restando l'avvio del fondo nazionale rivedere i termini e le modalità applicative dell'intesa 8/9/1998, per la costituzione di fondi pensione regionali al fine di consentire, entro e non oltre i prossimi tre mesi, l'eventuale conclusione di accordi regionali istitutivi di forme di previdenza complementare a carattere regionale, laddove sussistano potenzialità adeguate di adesioni, firmati da tutte le rappresentanze regionali delle parti istitutive di Artifond;

- rendere più agevoli le adesioni ai fondi di previdenza complementare (ARTIFOND ed eventuali fondi regionali) sulla base di un accordo tra le parti che definirà la modalità di adesione attraverso il meccanismo del silenzio-assenso salvaguardando comunque l'espressione della volontarietà del singolo aderente, senza che ciò comporti un aggravio di costi per le imprese artigiane rispetto a quelli sostenuti dalle imprese di altri comparti e nel rispetto delle normative di legge in materia.

Le parti si attiveranno da subito per predisporre e organizzare le strutture e i processi operativi idonei per dare attuazione ai contenuti del presente accordo.

Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, con riferimento alla lettera F) dell'accordo interconfederale sottoscritto in data 3/3/2004 si danno reciprocamente atto che, allo stato, nella Regione Veneto sussistono le condizioni per avviare il percorso di costituzione di un fondo di previdenza complementare regionale, sulla base di quanto previsto dalla lettera b) del citato accordo, ed invitano le parti regionali ad avviare ogni conseguente iniziativa.

## **10/09/2003**

### **Accordo sulla contribuzione alla Cassa edile per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini Previdenza complementare**

a) Fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore al Fondo nazionale di previdenza complementare - Prevedi - le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono prevedere la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro relativi all'1% calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall'impresa a tale titolo.

La presente disciplina non modifica i rapporti tra le imprese e il Fondo Prevedi anche per quanto riguarda gli obblighi di denuncia e versamento al Fondo medesimo, che sono regolati esclusivamente dalla vigente disciplina di legge, dallo Statuto di Prevedi e dalle delibere degli Organi del Fondo stesso.

b) La contribuzione di cui al punto precedente, nella misura fissata localmente non superiore allo 0,30%, è calcolata sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa edile e affluisce ad un apposito fondo autonomo destinato ai rimborsi alle imprese degli importi contributivi da essa versati al Fondo Prevedi e relativi all'1% della retribuzione del lavoratore.

L'eventuale contributo fissato localmente sarà sottoposto a verifica semestrale in correlazione alle iscrizioni al Prevedi e comunque non può determinare riserve e non può essere destinato ad altre gestioni della Cassa edile.

c) L'obbligo della contribuzione di cui si tratta decorre dalla data individuata dall'accordo locale.

d) Alla data del 31 dicembre 2003 o da quella antecedente fissata localmente cessano di aver vigore le contribuzioni relative al contributo per l'APE straordinaria.

e) Resta confermato che le riserve dell'APE straordinaria possono essere destinate dalle parti territoriali alla copertura dell'onere di cui sopra e alle gestioni delle Casse edili, sulla base delle esigenze individuate dalle parti stesse.

f) Le parti sottoscritte si danno atto che il contributo di cui alla lett. b) non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge.

## **05/09/2003**

## **PREVEDI COMUNICAZIONE ALLE CASSE EDILI**

Roma, 05 settembre 2003

### **ALLE CASSE EDILI**

Oggetto: **Attività delle Casse Edili nella gestione del Fondo Pensione PREVEDI.**

Facendo seguito alle Circolari n. 1 e n. 2 si premette che:

- in forza del protocollo d'intesa sottoscritto tra ANCE, ANAEPACONFARTIGIANATO, ANSECNA, ASSOEDILICNA, FIAECASARTIGIANI, CLAAI e FENEALUIL, FILCACISL e FILLEACGIL in data 15.01.03, alle Casse Edili è stato demandato l'incarico di collaborare con il Fondo Pensione Prevedi nello sviluppo della sua attività;
- in particolare l'accordo predetto ha delegato alle Casse Edili le attività di promozione del Fondo, di acquisizione e verifica anagrafiche, di acquisizione, verifica ed invio dei contributi;
- il Fondo Prevedi ha inoltre proceduto alla selezione, tramite bando di gara pubblico, di un gestore amministrativo, individuato nella società Previnet S.p.A.;
- ai sensi dell'accordo citato, il gestore amministrativo, in collaborazione con il Fondo Prevedi, ha provveduto ad elaborare un protocollo con gli standards tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle casse edili.

Tutto ciò premesso, con la presente si trasmette il Manuale Tecnico e delle Procedure, contenente le norme operative da utilizzare nell'elaborazione delle informazioni inviate alla Cassa dai lavoratori iscritti e dalle aziende e nelle comunicazioni della Cassa con il Fondo e con il gestore amministrativo Previnet S.p.A. Le scadenze stabilite per l'avvio dell'operatività ordinaria secondo gli standard previsti nel Manuale sopra citato, sono le seguenti:

- 10 ottobre: invio a Previnet S.p.A. del flusso delle adesioni, anagrafiche lavoratori e anagrafiche aziende relative al trimestre di raccolta adesioni luglio/agosto/settembre e, se ricevute, ai mesi precedenti;
- 10 novembre: invio a Previnet S.p.a. del flusso delle adesioni, anagrafiche lavoratori e anagrafiche aziende relative alle adesioni raccolte nel mese di ottobre;
- 14 novembre:
  - invio a Previnet S.p.A. del flusso delle contribuzioni acquisite, disponibili e riconciliate, relative al trimestre luglio/agosto/settembre e, se ricevute, ai mesi precedenti;
  - 15 novembre:
    - esecuzione, secondo le relative specifiche, dell'ordine di bonifico inviato alla Cassa da Previnet in caso di esito positivo della procedura di inoltro del flusso relativo alle contribuzioni acquisite, disponibili e riconciliate di cui al punto precedente.

Si invita, pertanto, codesta Cassa a definire le procedure organizzative in conformità al Manuale trasmesso e nel rispetto assoluto delle date sopra indicate .

## **15/01/2003**

### **VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 15/1/2003, tra l'ANCE, l'ANAEPACONFARTIGIANATO, l'ANSECNA, l'ASSOEDILICNA, la FIAECASARTIGIANI, la CLAAI e la FENEALUIL, la FILCACISL e la FILLEACGIL,

- visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29/1/2000;
- visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e P.I. 15/6/2000;

- visto l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini - PREVEDI;

si conviene quanto segue in ordine alle procedure di utilizzo delle Casse Edili nell'attività del Fondo Prevedi.

1. L'adesione del lavoratore al Fondo deve essere comunicata alla Cassa Edile di competenza contestualmente alla prima denuncia utile alla Cassa Edile con invio a mezzo posta, alla Cassa stessa, della scheda di adesione (l'azienda conserverà unicamente la copia di propria competenza).

L'azienda è tenuta a sottoscrivere (timbro e firma) la scheda di adesione firmata dal lavoratore.

2. Le imprese effettueranno il versamento del contributo per la previdenza complementare dei lavoratori dipendenti che aderiscono al Fondo PREVEDI, nella misura prevista dagli accordi vigenti, con le seguenti modalità:

- il versamento sarà effettuato sul conto corrente della Cassa Edile di competenza con la cadenza prevista per gli altri versamenti;
- il versamento per operai, impiegati e quadri avverrà con il modello unico convenuto tra le parti per le denunce alle Casse Edili.

3. Le Casse Edili svolgeranno le seguenti attività :

3.1. promozione del Fondo PREVEDI

- distribuzione ad imprese e lavoratori del materiale promozionale ed istituzionale che sarà loro fornito direttamente da PREVEDI:

3.2. acquisizione e verifica anagrafiche

- raccolta provvisoria delle schede di adesione dei lavoratori .

Le schede perverranno alla Cassa Edile in duplice copia : originale per il Fondo e copia per la Cassa .

Le copie originali delle schede di adesione saranno inviate al Fondo con cadenza trimestrale, le copie per la Cassa Edile verranno archiviate a cura della stessa .

Nel caso di sottoscrizione della domanda di adesione presso la Cassa Edile, la stessa Cassa provvederà a far apporre dall'impresa la firma ed il timbro e a consegnare le varie copie ai soggetti interessati (originale al Fondo, copia all'impresa e copia al lavoratore);

- registrazione dei dati identificativi ed anagrafici delle aziende e dei lavoratori aderenti a PREVEDI ed aggiornamento degli stessi.

La registrazione sarà compiuta trascrivendo i dati contenuti nel modulo di adesione che l'associato sottoscrive e copia del quale rimane in possesso della Cassa Edile .

L'aggiornamento sarà conseguente alle comunicazioni di imprese e /o lavoratori ovvero potrà derivare da dati già in possesso della Cassa e rilevati dal modello di denuncia dei lavoratori occupati ;

- accertamento, in caso di nuova iscrizione di un lavoratore alla Cassa Edile, della iscrizione al Fondo dello stesso.

In caso positivo, richiesta di accensione della contribuzione; in caso negativo, invio del materiale informativo e promozionale al lavoratore;

- trasmissione mensile dell'anagrafe aggiornata di imprese e lavoratori aderenti alla banca dati del Fondo ;

- invio mensile al Fondo dei dati relativi ai nuovi aderenti .

3.3. acquisizione, verifica ed invio dei contributi

- acquisizione provvisoria dei contributi a PREVEDI ;

- acquisizione e controllo delle distinte contributive .

Il controllo sarà effettuato verificando la corrispondenza fra contributi versati e contributi dovuti, rilevando i dati dalla denuncia nominativa dei lavoratori occupati .

- verifica della regolarità dei contributi e riconciliazione dei flussi informativi e contributivi al Fondo .

Attraverso tale operazione si assegna a ciascun lavoratore la somma dovuta ripartita nelle sue componenti (contributo lavoratore, contributo impresa, TFR ed eventuale contributo volontario);

- trasmissione trimestrale alla banca depositaria dei contributi acquisiti e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in :

- contributo del lavoratore;

- contributo dell'impresa;

- TFR;

- contributo volontario;

- trasmissione mensile alla banca depositaria dei contributi acquisiti con ritardo e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:

- contributo del lavoratore;

- contributo dell'impresa;

- TFR;

- contributo volontario;

- segnalazione al Fondo delle differenze riscontrate fra contributi dovuti e contributi pervenuti, ivi compresi i ritardati o mancati versamenti contributivi;

- segnalazione al Fondo dei dati relativi a lavoratori iscritti a PREVEDI per i quali non compaiono contribuzioni in tutto o in parte del trimestre .

Tale segnalazione consentirà al Fondo, anche attraverso la sua banca dati, di verificare lo spostamento dei lavoratori interessati in territori di competenza di altre Casse Edili, ovvero di segnalare all'associato l'assenza o la carenza di contributi relativi al periodo ;

- in caso di riscontrata variazione del rapporto di lavoro dell'associato e di assenza di contributi conseguente a detta variazione, segnalazione al lavoratore ed all'impresa della necessità di riaccensione della contribuzione .

4. Le Casse Edili, al fine di svolgere i succitati compiti, riceveranno dal gestore amministrativo del Fondo un apposito protocollo sugli standards tecnici , organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse stesse .

5. Le Casse Edili sono tenute, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, a svolgere i compiti loro assegnati dal presente accordo.

6. Le parti sottoscritte potranno stabilire in favore delle Casse Edili il rimborso degli oneri a carico delle Casse medesime per le attività prestate ai sensi del presente accordo .

**29/01/2002**

### **III. Lavoro Temporaneo**

1. Ai sensi dell'art.95 del C.C.N.L. 29/1/2000, con il quale le parti sociali hanno dato attuazione alla delega contenuta nell'art.1, comma 3), della legge 24/6/1997, n. 196, in ordine alla sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, si precisa quanto segue:

[...]

b) le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa Edile del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti Bilaterali e previdenza complementare di settore;

## **19/05/2000**

### **Accordo nazionale**

Il giorno 19/5/2000, in Roma tra ANCE, ANAEP-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

- in attuazione di quanto convenuto con il Protocollo 18/12/1998;

- considerato che ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL hanno sottoscritto il verbale di accordo 29/1/2000 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5/7/1995;

- considerato che tra le Organizzazioni artigiane e i sindacati nazionali sottoscritti è in corso la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 27/10/1995;

si conviene quanto segue

#### **1. Previdenza complementare**

In attuazione di quanto previsto dall'art.9 del Protocollo 18/12/1998, è sottoscritto, contestualmente al presente accordo, l'accordo attuativo della previdenza complementare per il settore delle costruzioni.

Costituisce parte integrante del predetto accordo attuativo della previdenza complementare l'accordo, sottoscritto contestualmente al presente accordo, relativo alla rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei revisori contabili.

[...]

### **ALLEGATO O - Accordo attuativo sulla previdenza complementare**

Il giorno 29/1/2000 tra ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL quali Parti unitariamente intese come Parti istitutive rispettivamente per le imprese e per i lavoratori

- vista la legge 8/8/1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

- viste le importanti modifiche apportate dalla suddetta legge al decreto legislativo 21/4/1993 n. 124 in tema di fondi pensione, di seguito per brevità Decreto;

- ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29/1/2000;

- al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio;

si concorda

di istituire una forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori delle imprese edilizie ed affini, finalizzata esclusivamente ad erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi dell'articolo 1 del Decreto.

Tale forma pensionistica sarà attuata mediante la costituzione di un fondo pensione nazionale di categoria a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, d'ora in poi denominato Fondo per brevità di dizione, secondo quanto di seguito stabilito.

In considerazione del preminente ruolo che il Decreto ha inteso attribuire alla contrattazione collettiva, le Parti sottoscrittrici il presente accordo sono concordi nel considerare il Fondo lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori del settore.

#### **1. Costituzione**

Il Fondo sarà costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile, come previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera b) del Decreto.

Il Fondo sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni vigenti pro tempore, dallo statuto e dal regolamento elettorale predisposti dalle Parti istitutive, che costituiscono parte integrante del presente accordo e che saranno modificati od integrati in recepimento di successive modificazioni ed integrazioni apportate all'accordo medesimo.

#### **2. Destinatari**

Sono destinatari del Fondo:

- a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di formazione lavoro e in contratto di apprendistato, che abbiano superato il periodo di prova, e i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi, ai quali si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo;
- b) i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali stipulanti il presente accordo e da quelle territoriali ad esse aderenti, nonché dagli Enti paritetici del settore, ai quali si applichi uno dei contratti nazionali citati in premessa ovvero sulla base di una specifica delibera degli organi dei suddetti Enti ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito;
- c) eventuali altri lavoratori, così come definiti nell'articolo 19 del presente accordo.

### 3. Soci

Sono soci del Fondo i lavoratori destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all'articolo precedente, che abbiano sottoscritto volontariamente la domanda di adesione.

I percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del fondo rimangono associati ad esso.

### 4. Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Delegati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori Contabili

### 5. Assemblea dei Delegati

L'Assemblea è composta da 45 soci delegati, eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale predisposto dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, tenendo conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.

Alle elezioni si procederà mediante presentazione di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti i C.C.N.L. citati in premessa, nonché da almeno il 5% dei soci proporzionalmente distribuiti in almeno 6 regioni.

Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 35.000 adesioni al Fondo.

### 6. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 24 componenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo o da delegati dell'Assemblea, sottoscritte da almeno un terzo dei delegati.

I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.

Le modalità di convocazione e i quorum costitutivi e deliberativi sono stabiliti dallo statuto del Fondo.

### 7. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente fra i rappresentanti di parte datoriale ed i rappresentanti eletti dall'Assemblea.

### 8. Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea.

I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Tutti i componenti del Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili sarà scelto nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### 9. Comitato Paritetico delle Parti

Le Parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto della necessità di istituire, nell'interesse dei lavoratori aderenti e delle imprese, un organismo con funzioni di rappresentanza e raccordo tra le Parti stesse e gli organi del Fondo. A questo scopo, concordano di costituire un apposito comitato composto da 12 componenti, designati in modo paritetico dalle Parti firmatarie del presente accordo, secondo quanto stabilito dallo statuto del Fondo e tenuto conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.

Il Comitato Paritetico, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le Parti stipulanti l'accordo istitutivo del Fondo, può esprimere il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie:

- valutazioni in merito alla corretta applicazione degli accordi istitutivi del Fondo per le materie relative

all'adesione al Fondo,

- indirizzi generali di gestione del Fondo,
- individuazione dei criteri generali di ripartizione del rischio in materia di investimenti,
- criteri per la scelta dei gestori finanziari, della Banca Depositaria e dei gestori dei servizi,
- modifiche statutarie.

Il Comitato Paritetico eserciterà le proprie funzioni sulla base della documentazione periodicamente fornita allo scopo dai competenti organi del Fondo.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

#### 10. Adesione

Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto del Fondo.

L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.

#### 11. Contribuzione

L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.

La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione:

- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese;
- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dei lavoratori;
- 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28/4/1993;
- 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

È prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo.

L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito.

In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.

#### 12. Prestazioni

Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire delle corrispondenti prestazioni a carico del regime previdenziale obbligatorio. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.

La norma di cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione sia acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza.

Il lavoratore associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge.

Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.

Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.

In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale è riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro-tempore.

Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della propria posizione individuale derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versate al Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo.

Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni .  
Il Fondo non può concedere o assumere prestiti .

### 13. Cessazione dell'obbligo contributivo e vicende del rapporto associativo

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso .

In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo .

In caso di sospensione della prestazione lavorativa , permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente articolo 11.

Il lavoratore associato può sospendere unilateralmente la contribuzione a proprio carico al fondo, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo, dandone informazione scritta all'impresa da cui dipende. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Allo stesso modo è concessa la successiva riattivazione della contribuzione .

Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto .

### 14. Trasferimenti e riscatti

Il passaggio diretto tra due aziende che applicano il C.C.N.L. di cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo .

Il lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo , entro 180 giorni e con le modalità definite dallo statuto, la scelta tra una delle seguenti opzioni:

- trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero presso un fondo pensione aperto;

- riscatto della posizione individuale: il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione del capitale accantonato e dei rendimenti maturati , secondo le modalità stabilite nello statuto ;

- conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione .

Qualora il lavoratore associato non eserciti una delle opzioni sopra elencate, la posizione individuale sarà mantenuta presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione alle condizioni stabilite dallo statuto. In ogni caso, all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa cui si applica il presente accordo, sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo .

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni, secondo modalità e termini determinati nello statuto del Fondo .

Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi .

Il Fondo è abilitato a ricevere posizioni individuali maturate dagli aderenti presso altri fondi pensione iscritti all'albo di cui all'articolo 4, comma 6, del Decreto, secondo le modalità definite nello statuto .

### 15. Gestione del patrimonio

Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con cui possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con cui è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità .

Il patrimonio del Fondo può essere gestito con lo scopo di produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori associati (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto), secondo quanto previsto dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione .

### 16. Conflitti di interesse

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra .

### 17. Regime delle spese

Le spese di costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo una tantum a carico dell'impresa che le Parti convengono nella misura di Lit . \_\_\_\_\_ per ciascun lavoratore dipendente alla data di sottoscrizione dello Statuto .

A seguito dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a Lit. \_\_\_\_\_

Alle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Fondo si fa fronte mediante l'istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata "quota associativa", prelevata dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del TFR .

Annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa, è determinato

l'ammontare di tale quota, che non può superare in ogni caso lo \_\_\_\_% della retribuzione annua assunta a base per la determinazione del TFR.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle Parti istitutive del Fondo .

I costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti gestori finanziari saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito .

#### 18. Periodo transitorio

Le Parti firmatarie del presente accordo s'impegnano a predisporre entro il \_\_\_\_\_ lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo .

All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili .

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza delle imprese e 9 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità .

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità .

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce l'attività connessa alla raccolta delle adesioni, nonché l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo precedente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea .

#### 19. Ulteriori destinatari

Le Parti si riservano la possibilità di ampliare l'area dei destinatari così come definiti al precedente articolo 2, comprendendovi i lavoratori ai quali si applicano i C.C.N.L. sottoscritti dalle stesse Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo tramite appositi accordi con le corrispondenti Organizzazioni Datoriali. Di conseguenza il presente accordo potrà essere adeguatamente integrato .

#### 20. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo le Parti firmatarie sottoscritte fanno espresso riferimento disposizioni di cui al Decreto ed ai provvedimenti attuativi del medesimo .

**29/01/2000**

### **Art. 97 Previdenza complementare**

Le parti concordano di procedere alla istituzione di un sistema di previdenza complementare per i lavoratori del settore.

Tale sistema sarà concretizzato attraverso la costituzione di un Fondo nazionale di settore, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali sottoscritti sulla materia di cui in allegato .

- Dichiarazione comune -

Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare resti fondata sul principio della adesione volontaria del lavoratore, concordano la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa Edile. In sede di attuazione del Protocollo 18/12/1998 andrà realizzato il consenso di tutte le parti interessate .

Il predetto contributo paritetico sarà versato alla Cassa Edile, per la gestione di un Fondo autonomo, a decorrere dalla data dalla quale l'accordo attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza dei contributi di finanziamento della previdenza medesima .

Le parti si riservano di stabilire le modalità per l'utilizzo del Fondo separato di cui sopra, previa verifica della sua conformità rispetto alla legislazione in materia anche per quanto riguarda l'applicazione del regime fiscale e contributivo.

**14/04/1997**

**Previdenza integrativa**

1) Le parti stipulanti il presente accordo riconfermano di convenire sulla istituzione di un sistema di previdenza complementare di categoria al quale possono - su base volontaria - aderire i lavoratori dipendenti da imprese artigiane edili ed affini.

Al fine di realizzare questo comune obiettivo le parti costituiranno entro il 30 maggio 1997 un'apposita Commissione tecnica.

2) Tale commissione avrà il compito di:

a) approfondire il quadro normativo vigente in materia ;

b) esaminare le determinazioni e le soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione, la gestione e l'alimentazione del Fondo di previdenza complementare di categoria ;

c) ricercare soluzioni che consentano di addivenire ad un Fondo di previdenza complementare che tenga conto delle caratteristiche specifiche del settore edile e dell'esigenza di superare gradualmente l'istituto dell'APES, dando piena applicazione a quanto previsto dal c.c.n.l. 27 ottobre 1995 (previdenza complementare);

d) esaminare la possibilità di far decorrere gli oneri contributivi a carico delle imprese e lavoratori successivamente al deposito degli atti costitutivi del Fondo e della sottoscrizione degli atti di preadesione da parte dei singoli lavoratori.

La Commissione presenterà una ipotesi operativa del Fondo alle parti stipulanti entro il 31 dicembre 1997.

3) Sin da adesso le parti concordano che alla contribuzione del Fondo si provvederà :

- con una quota di t.f.r. da maturare nell'anno nella misura massima del 18%, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di prima occupazione ;

- con una quota di pertinenza dell'impresa nella misura del 2% del minimo tabellare (paga base) a favore dei soli lavoratori che aderiranno al Fondo. I lavoratori che esprimeranno la volontà di adesione al Fondo contribuiranno con una quota di pari misura .

Gli oneri a carico di impresa e lavoratori decorreranno dal 1° luglio 1998, fatta salva la diversa determinazione delle parti in relazione a quanto contenuto nel punto 2, lettera d), del presente accordo.

**Dichiarazione congiunta**

Le parti, pur riaffermando la piena autonomia dei diversi contratti collettivi di lavoro, confermano la volontà di ricercare fra tutti i soggetti titolari di c.c.n.l. in edilizia le condizioni, le modalità e i tempi per la costituzione di un sistema unico di settore per la previdenza complementare di categoria , diretta emanazione dei c.c.n.l. stipulati in edilizia.

**27/10/1995**

**Previdenza complementare**

Le parti concordano di procedere alla istituzione di un sistema di previdenza complementare per il settore .

A tal fine le parti decidono di istituire, a livello nazionale, entro 30 giorni dalla stipula del presente c.c.n.l., una Commissione tecnica composta anche da esperti designati in numero paritetico, con il compito di prospettare alle parti medesime un progetto complessivo di previdenza complementare per impiegati ed operai edili .

L'ipotesi progettuale indicherà modi e forme di applicazione della previdenza medesima in relazione alle caratteristiche del settore nonché i criteri per l'armonizzazione dell'istituto dell'APE straordinaria con il sistema di previdenza complementare. Ciò al fine di individuare le necessarie modifiche di ordine transitorio relative al graduale esaurimento dell'istituto dell'APES, in relazione allo sviluppo del sistema di previdenza complementare .

La Commissione tecnica individuerà inoltre quelle prestazioni extracontrattuali da abolire e/o da modificare finalizzando l'utilizzo dei relativi importi a sistemi di assistenza integrativa per quegli eventi sanitari che si verificano con maggior frequenza tra i lavoratori del settore .

Ai fini dei commi precedenti, le parti convengono che le Casse edili artigiane provvederanno ad erogare le prestazioni derivanti dagli accordi sottoscritti tra le parti per l'APES e dalla relativa regolamentazione per gli eventi successivi al 31 dicembre 1994 e fino al 31 dicembre 1995.

**15/11/1991**

**Art. 90 Previdenza integrativa**

Le parti concordano di costituire una commissione per l'istituzione di un sistema previdenziale integrativo per il settore edile, alla luce della riforma contributiva sui fondi integrativi, che in ogni caso avrà decorrenza non prima del 1° gennaio 1993.

Tale commissione ne verificherà le modalità attuative all'interno di un apposito regolamento che verrà predisposto entro il 30 giugno 1992.

---